



Giovedì 02/01/2020

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise IV trimestre 2019. Dichiarazione entro il 31 gennaio 2020

A cura di: Studio Valter Franco

Con nota 224124 del 19.12.2019 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al IV trimestre 2019.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto ai fini dell'ottenimento del beneficio relativo al IV trimestre 2019 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consultì la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nel frontespizio della dichiarazione è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".

La riduzione delle accise relativa al IV trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per consumi dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.

Si rammenta che:

- nel settore dell'autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 2;
- gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
- si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell'Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;
- la dichiarazione da presentarsi entro il 31 gennaio 2020 può essere presentata in via telematica per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest'ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa;
- il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
- la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione per posta si suggerisce



dieffettuare l'invio con raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da conoscere la data di ricevimento da parte dell'Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);

- il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2021 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del DI n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non sia stato utilizzato entro il predetto termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2022;
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell'Agenzia delle Dogane R.U. 62488del 31 maggio 2012, paragrafoA, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell'anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all'esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)".

Rag. Valter Franco